

# Prendere d'intento nel «cassetto» del fornitore dal 2 marzo

## ADEMPIMENTI

Accessibili le informazioni con cui l'esportatore chiede la fattura senza imposta

Via libera al nuovo modello: il vecchio sarà utilizzabile fino al 27 aprile 2020

Benedetto Santacroce

Dal 2 marzo l'agenzia delle Entrate, dando completa attuazione alla riforma del decreto crescita (Dl 34/2019), metterà a disposizione dei fornitori degli esportatori abituali nel proprio cassetto fiscale, oltre al numero di protocollo, i dati completi della lettera d'intento inviata telematicamente dal cessionario.

Dopo un'attesa piuttosto prolungata l'agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri il provvedimento (96911/2020) di attuazione dell'articolo 12-septies del Dl 34/2019. Con questo atto viene completato il percorso di riforma delle lettere d'intento che, pur prevedendo, delle semplificazioni per l'esportatore abituale e per il fornitore, prevede per quest'ultimo un inasprimento delle sanzioni. Con il provvedimento è stato anche emanato il nuovo modello di lettera d'intento che, come ha specificato l'Agenzia delle Entrate, dovrà essere utilizzato dal 2 marzo, anche se l'utilizzo del vecchio modello sarà possibile fino al 27 aprile.

## I nuovi servizi dell'Agenzia

L'esportatore abituale, in base alle nuove regole, deve predisporre, una dichiarazione d'intento che deve trasmettere telematicamente alle Entrate che rilasciano una apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione. L'esportatore abituale non deve più né annotare in apposito registro la lettera d'intenti, né formalmente inviarla al fornitore o consegnarla, in caso di importazione, alla dogana. In effetti, con la trasmissione all'agenzia delle Entrate della lettera d'intenti il sistema gli attribuisce un

numero di protocollo e in automatico la ricezione nel cassetto fiscale del fornitore indicato dall'esportatore abituale. Il fornitore a sua volta, prima di emettere la fattura senza imposta, deve entrare nel proprio cassetto fiscale e scaricare la lettera d'intenti trasmessa dall'esportatore abituale (questo accesso può essere effettuato anche dall'intermediario abilitato). Nella fattura senza imposta deve essere obbligatoriamente il numero di protocollo attribuito alla lettera d'intento (il numero deve essere riportato per intero comprensivo anche delle cifre che indicano il progressivo).

In effetti, la vera novità del provvedimento è proprio rappresentata dal fatto che dal 2 marzo il fornitore potrà prendere visione dell'intera lettera d'intenti e quindi potrà avere accesso anche alle informazioni relative agli ammontari per i quali l'esportatore abituale gli richiede l'emissione della fattura senza imposta. Fino ad oggi questa possibilità non era data al fornitore il quale doveva richiedere la specifica informazione all'esportatore abituale.

Come ha chiarito mercoledì in un question time il ministero dell'Economia, questa nuova modalità di gestione delle lettere d'intenti non cambia nulla per quanto riguarda i metodi di controllo dell'amministrazione finanziaria e, cosa che è ancora più importante, nulla cambia per i rischi che il fornitore si assume con l'emissione della fattura senza imposta nel caso in cui la lettera dovesse essere ideologicamente falsa. Pertanto è sempre necessario, prima di emettere la fattura accertarsi con dei controlli diretti della correttezza della lettera stessa (attraverso la richiesta ad esempio di una visura camerale del cessionario).

Il rispetto delle procedure, se da una parte, non isola il fornitore dalle sanzioni per lettera ideologicamente falsa, dall'altra determinerà la disapplicazione della sanzione all'articolo 7, comma 4-bis, del Dlg 471/97 che prevede una pena pecuniaria che varia dal 100 al 200% dell'imposta non applicata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LE ISTRUZIONI

- 1. La trasmissione**  
La dichiarazione d'intento può essere trasmessa direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando il software, denominato «Dichiarazione d'intento», disponibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)
- 2. L'impegno**  
L'intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni deve tenere a disposizione al dichiarante contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti
- 3. La copia**  
L'intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati

## BICAMERALE D'INCHIESTA SULLE BANCHE

### L'equo compenso nella Commissione

Federica Micardi

L'equo compenso per i professionisti torna a far parlare di sé. La questione è nata nella Commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche per il trattamento previsto per i collaboratori esterni, ai quali verrebbe riconosciuto solo un rimborso spese. A sollevare il tema è stato il senatore di Fdi Andrea de Bertoldi e ieri è arrivata, via Facebook, la risposta del presidente della commissione Carla Ruocco, che parla di strumentalizzazione.

Ma andiamo con ordine: de Bertoldi in commissione martedì ha «fermato il voto» e chiesto di correggere il regolamento e di inserire la possibilità di un compenso ai professionisti iscritti a un Ordine. «Ho depositato solo una settimana fa un disegno di legge per rafforzare l'equo compenso - spiega -; non posso certo avallare un regolamento che prevede consulenze a titolo gratuito. La

questione è politica - aggiunge - se il Parlamento adotta simili comportamenti, a cascata lo faranno tutte le pubbliche amministrazioni. Ieri la presidente della Commissione bicamerale Carla Ruocco ha risposto a Facebook la propria versione dei fatti, ha chiarito di aver rinunciato al compenso di carica per non gravare sui costi della Commissione e spiegato che non si tratta di incarichi professionali, ma di «forme di collaborazione che servono alla Commissione per lavorare ed approfondire tutti i dossier» la cui concessione è volontaria. Delle consultazioni quindi, e non delle consulenze. Per la Ruocco parlare di equo compenso in questo frangente è strumentale, e comunque sul tema di riconoscere un rimborso spese dovrà decidere tutta la commissione e non è una decisione che spetta al presidente, «come erroneamente è stato detto».

Il testo integrale dell'articolo [ntplusfisco.ilssole24ore.com](http://ntplusfisco.ilssole24ore.com)

## Iva a rate, va indicata solo la parte pagata

## DICHIARAZIONI

Conta quanto versato fino all'invio dei modelli ma non oltre il 30 aprile

Alessandra Caputo  
Gian Paolo Tosoni

L'Iva versata «in modo non spontaneo» raturalmente va indicata nella dichiarazione soltanto nella misura in cui è stata effettivamente pagata, fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunicazione della dichiarazione e comune non oltre il 30 aprile. Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate con la risposta ad interpellato n. 81 pubblicata ieri.

Il caso analizzato riguardava un contribuente che, nel 2018, aveva parzialmente omesso il versamento dell'Iva e che, a seguito del ricevimento di una comunicazione di irregolarità (articolo 54-bis del Dpr 633/1972), aveva rateizzato il debito maturato. Dalla liquidazione periodica del mese di dicembre 2018 era emerso un credito che, tuttavia, il contribuente non aveva potuto indicare in dichiarazione. Le istruzioni ministeriali al rigo VL33 («Totale Iva a credito») del modello Iva precisano, infatti, che nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione si deve tener conto esclusivamente dei versamenti effettuati e che il rigo non deve essere compilato nel caso in cui il calcolo emerga un importo negativo. Per questo motivo, il contribuente chiudeva la dichiarazione a zero, con il fatto, utilizzando il credito nelle liquidazioni Iva 2019, di tanto meno in compensazione con le imposte.

Con l'interpellato presento chiedeva quindi chiarimenti sul merito di questa modalità di compilazione del credito. La risposta dell'agenzia è nel nuovo quadro VQ del modello Iva 2020 per il periodo di imposta 2019 e che consente di determinare il credito maturato a seguito di versamenti non spontanei, ovvero eseguiti a seguito di comunicazioni da parte dell'ufficio. Tuttavia, l'Agenzia afferma che il credito si forma a mano a mano che i versamenti vengono eseguiti, con la conseguenza che lo stesso può risultare ripartito in più dichiarazioni. L'ufficio, infatti, richiamando quanto già precisato in una precedente nota (n. 449/2019), afferma che, nel caso di versamenti in forma rateale, nel quadro VQ va indicata la quota parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale e comunque non oltre il termine ordinario di presentazione.

Pertanto, l'importo che confluirà nel rigo VL22 e che concorrerà a formare il credito complessivo è quello corrispondente all'importo già versato e non al debito oggetto di rateizzazione. Il pagamento delle rate successive andrà indicato nei quadri VQ delle dichiarazioni relative agli anni in cui effettivamente i pagamenti verranno eseguiti e, di conseguenza, emergerà il credito in ciascun anno nella misura in cui i versamenti saranno effettuati. Considerato che, per importi superiori a 5.000 euro, è possibile accedere ad una rateizzazione di 20 rate trimestrali, il contribuente potrebbe recuperare il suo credito in 5 anni.

In effetti, la gestione del quadro VL della dichiarazione Iva non è semplice anche nell'ipotesi di versamenti non spontanei avvenuti nell'anno di competenza e da indicare nella casella 4 del rigo VL30. Indicando solo le rate pagate, nel VL 33 e cioè nell'Iva a credito risulta un importo inferiore di quello di competenza dell'esercizio. In effetti, tale credito si perfeziona negli anni futuri a seguito del pagamento delle rate. Invece il VL32 non percepisce i versamenti per cui non emerge il debito residuo.

Ciò che l'Agenzia vuole evitare è che il pagamento della rateizzazione dell'Iva dovuta a seguito di comunicazione di irregolarità, venga effettuato mediante compensazione con un credito formato anche dall'Iva dovuta solo potenzialmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Poer delle Entrate, la Consulta convoca gli esperti il 23 marzo

## CONTENZIOSO

Borgonovi e Ceriani saranno ascoltati in presenza delle parti

Marco Mobili  
Giovanni Parente

La Corte costituzionale approfondisce il dossier sulle Poer (posizioni organizzative a elevata responsabilità) dell'agenzia delle Entrate. E convoca per il 23 marzo due esperti da ascoltare in camera di consiglio in presenza dei difensori delle parti, ossia l'Avvocatura dello Stato e il sindacato Dirpubblica, attraverso il suo legale Carmine Medici, che ha promosso il giudizio amministrativo rinviato all'esame del giudice delle leggi. I due esperti da ascoltare saranno Vieri Ceriani, tra l'altro già sottosegretario al Mef nel Governo Monti, ed Elio Borgonovi, docente di economia e management delle amministrazioni pubbliche e presidente del Cergas (Centro di ricerca sulla gestione dell'assistenza sanitaria e servizi sociali) dell'università Bocconi. Si tratta di una delle prime applicazioni della delibera (se non la prima in assoluto) con cui la Consulta si è «aperta» alla società civile. Delibera che dal 23 gennaio 2020 (ossia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale») consente di convocare esperti di chiara fama, qualora ritenga necessario acquisire informazioni su specifiche discipline. Un confronto da svolgere in camera di consiglio appunto alla presenza delle parti del giudizio. In pratica, un momento di confronto e di audizione per approfondire e comprendere meglio anche gli aspetti e le possibili implicazioni della decisione che dovrà essere presa.

Il profilo degli esperti che saranno ascoltati sembra proprio suggerire l'opportunità di comprendere più a fondo le conseguenze che la decisione della Consulta potrebbe avere sull'intera amministrazione finanziaria. Perché il contenzioso sottoposto all'esame della Consulta riguarda l'agenzia delle Entrate ma le ricadute si riverbererebbero anche sull'agenzia delle Dogane, per cui sempre Dirpubblica ha promosso un ricorso analogo davanti alla giustizia amministrativa. Di fatto, il «cuore» della contestazione avanzata dalla sigla sindacale è che la selezione delle circa 1.400 nuove posizioni organizzative a elevata responsabilità alle Entrate sia avvenuta senza un concorso aperto ma solo attraverso una procedura selettiva interna. Anche se in questo caso non si tratta di posizioni a carattere dirigenziale, ma di una sorta di figure quadro che comunque sono sempre sottoposte alle decisioni dei dirigenti veri e propri.

«Un approfondimento comunque vada di livello elevatissimo» lo definisce il segretario generale di Dirpubblica, Giancarlo Barra, che sottolinea anche come «qualunque sia la decisione finale della Consulta, nulla sarà come prima per le Poer».

La decisione di ascoltare gli esperti potrebbe anche avere l'effetto indiretto di allungare i tempi per la pronuncia sull'altra questione che era all'ordine del giorno nella pubblica udienza del 25 febbraio: le Pot all'agenzia delle Dogane, ossia le posizioni organizzative temporanee istituite (anche alle Entrate) per tamponare l'emergenza che si era creata dopo che la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimi i «reggenti», ossia i funzionari incaricati di funzioni dirigenziali senza concorso, con la sentenza 37 del 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Bonus sul terreno per l'housing sociale

## IMMOBILI

Imposta di registro fissa e niente ipocatastali in caso di compravendita

Angelo Busani

Imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastale (articolo 1, comma 88, legge 205/2017), per la compravendita di un'area finalizzata all'effettuazione di un intervento di edilizia convenzionata da realizzarsi ai sensi della legge 10/1977 qualora sia intuibile la «capacità» dell'atto traslativo «a realizzare direttamente ed immediatamente la funzione di trasformazione del territorio così come disciplinata dalla convenzione stipulata», prima della compravendita, tra il privato proprietario del fondo e l'ente pubblico.

Così conclude l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpellato del 27 febbraio 2020.

L'articolo 1, comma 88, legge 205/2017 ha introdotto il comma 2 dell'articolo 20 della legge 10/1977, il quale estende il trattamento tributario di cui al primo comma del medesimo articolo 20 (l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell'articolo 32, Dpr 601/1973) agli «atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi».

La ragione della modifica normativa è da intuire nella volontà del legislatore di estendere il beneficio fiscale a ogni atto che (rientrando nel contesto degli interventi di cui alla legge 10/1977) comunque sia finalizzato alla «trasformazione del territorio» e sia posto in essere sulla base di «accordi o convenzio-

ni tra privati ed enti pubblici».

All'Agenzia viene, dunque, sottoposto il caso di una persona fisica che, avendo già stipulato con il Comune una convenzione urbanistica (con la quale la medesima si era obbligata alla realizzazione di un intervento di trasformazione urbana), intendeva cedere l'area di sua proprietà, così convenzionata, a una cooperativa edilizia. La domanda era se la prospettata cessione fosse da intendere quale «atto preordinato alla trasformazione del territorio posto in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici» e, quindi, rientrante appunto nell'ambito applicativo dell'articolo 2, comma 20, legge 10/1977.

L'Agenzia, dopo aver rilevato la riconducibilità del programma di intervento edificatorio nel novero di quelli qualificabili come effettuati ai sensi della legge 10/1977, rileva anche che «ritenendolo un presupposto di applicabilità del beneficio fiscale in commento - il prospettato contratto di compravendita aveva la capacità di realizzare «direttamente ed immediatamente la funzione di trasformazione del territorio» quale norma dalla convenzione stipulata tra il Comune e il soggetto privato proprietario dell'area oggetto di trasferimento».

In particolare l'Amministrazione sottolinea l'importanza del fatto che: «la convenzione prevedesse il ribaltamento, in capo a chiunque si fosse reso proprietario dell'area convenzionata, degli obblighi assunti dal proprietario del terreno con la firma della convenzione; il contratto di compravendita contenga una clausola in base alla quale «l'acquirente assume nei confronti della Pubblica Amministrazione tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione, che in precedenza risultavano in capo all'originario soggetto attuatore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Manager, lo sconto segue il reddito

## REGIMI FISCALI SPECIALI

Il bonus impatriati sui piani di incentivazione per chi si trasferisce in Italia

Antonio Longo

I piani di incentivazione dei manager che si trasferiscono in Italia possono beneficiare dei regimi fiscali speciali per l'attrazione del capitale umano in base al luogo di produzione dei relativi redditi. Questo è il principio ricavabile dalla risposta n. 78 di ieri con cui l'agenzia delle Entrate si è espressa per la prima volta su questa tematica.

Un gruppo internazionale attivo nel settore finanziario con sede a Londra ha costituito una società in Italia con l'intenzione di assumere dal 2020 alcuni manager che opereranno nel mercato italiano. I manager trasferiranno la propria residenza in Italia e

potranno avvalersi, sussistendone i presupposti, del regime dei «neo-residenti» o degli «impatriati» disciplinati rispettivamente dall'articolo 24-bis del Tuir e dall'articolo 16 del Dlg 147/2015. Il primo prevede l'opzione per un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura di 100mila euro all'anno (per un massimo di 15 anni) su tutti i redditi di fonte estera del neo-residente, a condizione che sia stato residente fuori dall'Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti. Il regime impatriati prevede, invece, la detassazione per 5 anni nella misura ordinaria del 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dai lavoratori residenti all'estero almeno nei 2 anni precedenti il trasferimento e che si impegnano a risiedere e lavorare in Italia per almeno due anni.

Nel caso di specie, oltre alle remunerazioni ordinarie, i manager risultano già destinatari e continueranno a beneficiare di alcuni piani di incentivazione: un piano monetario, sotto

forma di premio in denaro connesso al raggiungimento di determinati obiettivi, e un piano azionario, che riconosce il diritto a sottoscrivere gratuitamente azioni del gruppo.

In generale, l'Agenzia ritiene che, in relazione a tali redditi considerati di lavoro dipendente (e quindi ritenuti per cassa), la società sarà tenuta a operare le ritenute alla fonte al momento dell'erogazione derivante dal piano monetario e quando, terminato il «vesting period», le azioni verranno trasferite gratuitamente in base al piano azionario. Tuttavia, per i manager «neo residenti» non sarà soggetta a tassazione progressiva e, quindi, a ritenuta alla fonte (in quanto inclusa nella tassazione forfettaria) la quota parte di reddito prodotta all'estero, tra intenzionalmente quello che deriva dallo svolgimento dell'attività lavorativa fuori del territorio italiano (articolo 23, comma 1, lettera c, del Tuir; circolare n. 17/2017).

Per individuare il reddito estero

occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari a maturare il diritto a ricevere le azioni ovvero la retribuzione in denaro. Quanto ai manager «impatriati», l'Agenzia ritiene che non possano fruire della ridotta tassazione i redditi derivanti dalle attività all'estero, ancorché percepiti nel periodo d'imposta in cui il soggetto è già fiscalmente residente in Italia.

La società istante dovrà quindi applicare le ritenute alla fonte in misura piena sulla retribuzione variabile collegata all'attività di lavoro estera, con l'eventuale riconoscimento di un credito per le imposte pagate all'estero sulla medesima retribuzione. Viceversa, alla parte di retribuzione variabile riferibile all'attività lavorativa italiana potrà essere applicato il beneficio fiscale e quindi le ritenute sulla base imponibile ridotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Ricorso facoltativo sul no all'interpello

## CASSAZIONE

Disapplicazione di norme antielusive: gli effetti della mancata impugnazione

Laura Ambrosi

Il contribuente ha la facoltà e non l'obbligo di impugnare il diniego dell'Agenzia alla disapplicazione delle norme antielusive, con la conseguenza che la mancata impugnazione del rigetto per un periodo di imposta non pregiudica il ricorso avverso analogo istanza per un anno successivo. A fornire il principio è la Cassazione con l'ordinanza n. 5334 depositata ieri.

In sintesi, una società presentava un interpello disapplicativo perché l'era stato sequestrato un immobile a seguito di revocatoria fallimentare. L'ufficio dichiarava inammissibile l'istanza per carenza documentale. Dopo due anni veniva presentata una nuova istanza con richiesta di rimborso Iva, in quanto la società aveva maturato un credito Iva. Avverso il diniego del rimborso, il contribuente proponeva ricorso che era accolto dalla Ctp. Tuttavia la Ctr riformava la sentenza ritenendo, tra l'altro, che fosse ormai conclamato l'esito definitivo dell'istanza per la disapplicazione delle norme antielusive.

La società ricorreva per cassazione. I giudici di legittimità hanno accolto l'impugnazione ribadendo alcu-

ni principi molto interessanti. Innanzitutto, l'elencazione degli atti impugnabili prevista dalla normativa sul contenzioso tributario ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà d'impugnare anche altri atti ove con gli stessi l'amministrazione porta a conoscenza del contribuente una ben determinata pretesa.

Ne consegue che il contribuente ha la facoltà di impugnare il diniego alla disapplicazione di norme antielusive in quanto seppur atto non rientrante tra quelli espressamente indicati, è comunque un provvedimento con cui l'amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante, il proprio convincimento in ordine a un determinato rapporto tributario. Nella specie,

chiarisce la sentenza, non è vero che la mancata impugnazione del rigetto della prima istanza possa precludere la successiva, tantomeno che l'esito definitivo osti alla proposizione del ricorso avanti il giudice tributario.

La sentenza è interessante perché pone in evidenza il comportamento singolare di alcuni uffici. Allorché il contribuente impugni direttamente il diniego sulla disapplicazione della disposizione antielusiva, di norma l'Agenzia eccellese l'inammissibilità del ricorso trattandosi, secondo la tesi erariale, di atto non impugnabile, qualora invece, come nella specie, venga impugnato l'atto successivo, si eccellese che occorre ricorrere avverso il diniego.

© RIPRODUZIONE RISERVATA